

**REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO
DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO**

Art. 1 – Istituzione della Commissione Locale per il Paesaggio

1. La “Commissione locale per il Paesaggio” dell’Unione dei Comuni “Valli Mongia e Cevetta – Langa Cebana – Alta Valle Bormida” di seguito denominata per brevità “Commissione” è istituita ai sensi dell’art. 4 della L.R. 32/2008 e s.m.i. in attuazione dell’articolo 148 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’art. 10 della Legge 6.07.2002, n. 137), nonché dei criteri stabiliti con Deliberazione della Giunta regionale 1 dicembre 2008, n. 34-10229, modificata con Deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2008, n. 58-1031 e con Deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2020 n. 2-2640.
2. La Commissione è l’organo tecnico consultivo che esprime pareri obbligatori in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza degli Enti aderenti al servizio tramite sottoscrizione di apposita convenzione.
3. La Commissione per il Paesaggio ha titolo a svolgere le proprie funzioni nell’ambito territoriale dei Comuni che aderiscono all’Unione dei Comuni “Valli Mongia e Cevetta – Langa Cebana – Alta Valle Bormida”; potrà svolgere la propria funzione anche per altri Comuni che intendessero stipulare con l’Unione idonea convenzione ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, senza che ciò comporti modifica del presente Regolamento.

Art. 2 – Composizione della Commissione

1. La Commissione locale per il paesaggio, ai sensi del comma 2, dell’articolo 4, della L.R. 32/2008, così come modificato dall’art.93 della L.R. 17.12.2018 n.19, è composta da un numero di **5 (cinque)** componenti selezionati secondo le indicazioni dettate dalla L.R. 32/2008 e s.m.i., dalla Deliberazione della Giunta regionale 1 dicembre 2008, n. 34-10229, modificata con Deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2008, n. 58-1031 e dalla Deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2020 n. 2-2640.
2. I candidati a componente della commissione, all’interno dei curricula individuali allegati alle candidature presentate, devono documentare quanto segue:
 - a. il possesso del titolo di studio attinente alle discipline di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 4, della l.r. 32/2008, così come da ultimo sostituito dall’articolo 93 della l.r. 17 dicembre 2018, n. 19 e modificato dall’articolo 41 della l.r. 9 luglio 2020 n. 15, per i soggetti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 2 dell’articolo 4, ovvero del diploma di scuola secondaria di secondo grado per i soggetti di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 4 citato;
 - b. l’iscrizione al relativo albo professionale, con definizione dei limiti temporali di iscrizione, necessaria per i soggetti di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 32/2008 e s.m.i. così come da ultimo sostituito dall’articolo 93 della l.r. 17 dicembre 2018, n. 19 e modificato dall’articolo 41 della l.r. 9 luglio 2020 n. 15;
 - c. il possesso dell’attestato di partecipazione a un corso di formazione in materia di paesaggio riconosciuto dalla Regione Piemonte, secondo le modalità stabilite nell’allegato “C” della Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2020 n.2-2640; detto attestato è necessario per i candidati di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 32/2008 e s.m.i. così come da ultimo sostituito dall’articolo 93 della l.r. 17 dicembre 2018, n. 19 e modificato dall’articolo 41 della l.r. 9 luglio 2020 n. 15;
 - d. le eventuali precedenti nomine in qualità di componente di commissioni locali per il paesaggio, nonché la partecipazione ad altri corsi di formazione, diversi da quelli di cui all’allegato “C” sopra citato, attinenti alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio;
 - e. l’esperienza lavorativa maturata nell’ambito della libera professione o alle dipendenze della pubblica amministrazione, nelle specifiche discipline di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 4, della l.r. 32/2008 e s.m.i., così come da ultimo sostituito dall’articolo 93 della l.r. 17 dicembre 2018, n. 19 e modificato dall’articolo 41 della l.r. 9 luglio 2020 n. 15, e in particolare, l’esperienza attinente alla tutela del paesaggio maturata per un periodo di

almeno:

- a) cinque anni dal conseguimento della laurea magistrale, di secondo livello o di vecchio ordinamento;
 - b) sette anni dal conseguimento della laurea di primo livello;
 - c) dieci anni dal conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado.
- f. nel caso di esperienza lavorativa maturata nell'ambito della libera professione, i curricula, nella descrizione delle attività svolte riconducibili alla tutela del paesaggio, devono documentare, con specificazione dei rispettivi periodi lavorativi e delle relative autorizzazioni/pareri ottenuti, le attività di progettazione in materia di paesaggio oppure di interventi in ambiti vincolati, o su immobili definiti di interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 56/1977, nonché le attività di consulenza tecnica alla stessa progettazione o di collaborazione alla redazione di linee guida e manuali per la tutela del paesaggio e la progettazione paesaggistica, o attività professionali di progettazione di parchi, giardini urbani, aree di interesse naturalistico o agronomico;
- g. nel caso di esperienza lavorativa maturata alle dipendenze della pubblica amministrazione, i curricula devono dimostrare, con indicazione dei periodi lavorativi, lo svolgimento di specifiche funzioni nel settore della tutela del paesaggio a servizio della pubblica amministrazione, documentando in particolare le attività di progettazione in materia di paesaggio oppure di valutazione dei progetti di interventi su immobili soggetti a vincolo di tutela paesaggistica o definiti di interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 56/1977, nonché le collaborazioni alla redazione di linee guida e manuali per la tutela del paesaggio e la progettazione paesaggistica.

Art. 3 - Nomina, durata e compensi

1. La Commissione è nominata dall'Organo Esecutivo dell'Unione dei Comuni "Valli Mongia e Cevetta – Langa Cebana – Alta Valle Bormida" e, previa valutazione dei curricula delle candidature presentate. L'Organo Esecutivo nel medesimo provvedimento nomina tra i componenti il Presidente della Commissione. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto al precedente art. 2.
2. I membri da nominare sono scelti nell'ambito delle candidature pervenute a seguito della pubblicazione di un avviso pubblico di selezione ed attraverso la presentazione diretta di curriculum sulla base dei criteri stabiliti dalla Deliberazione della Giunta regionale 1 dicembre 2008, n. 34-10229, modificata con Deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2008, n. 58-1031 e dalla Deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2020 n. 2-2640.
3. La durata in carica della Commissione è di cinque anni dalla data del provvedimento di nomina dell'Organo Esecutivo. Il mandato è rinnovabile per una sola volta.
4. Alla scadenza del termine di cui al punto precedente, la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione.
5. Ai sensi dell'art. 183, comma 3 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, la partecipazione alla Commissione è gratuita, salvo eventuale rimborso per trasferte, sopralluoghi, indagini complementari necessarie per esprimere i pareri di competenza. I rimborsi saranno riconosciuti nelle forme previste per Legge o Regolamento.

Art. 4 - Casi di incompatibilità

1. Al fine di garantire la necessaria autonomia e separazione tra i procedimenti paesaggistico e urbanistico-edilizio di cui al paragrafo 1.2, i componenti della Commissione devono essere scelti tra tecnici esterni alle strutture organizzative dei comuni, o delle loro forme associative, che si avvalgono della stessa Commissione.

2. La carica di Componente della Commissione è incompatibile con quella di membro della commissione urbanistico-edilizia. I componenti non possono far parte dello sportello unico per l'edilizia o dello sportello unico per le attività produttive a servizio dei comuni o delle forme associative per cui opera la commissione competente in materia di paesaggio.
3. Sono parimenti incompatibili i dipendenti dell'Unione dei Comuni "Valli Mongia e Cevetta – Langa Cebana – Alta Valle Bormida" e degli eventuali Comuni delegati, gli Amministratori delle medesime Amministrazioni ed i soggetti che per Legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
4. I componenti della Commissione devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri, del coniuge o di loro parenti o affini fino al quarto grado.
5. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula.
6. Dell'osservanza delle prescrizioni di cui al comma 4 e 5 deve essere fatta menzione nel parere di cui al successivo art. 9.

Art. 5 - Casi di decadenza dei commissari

1. Le incompatibilità di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4, ancorché insorte o compiute successivamente alla nomina, determinano la decadenza della condizione di componente la Commissione.
2. L'ingiustificata assenza da tre o più riunioni consecutive della commissione determina a sua volta la decadenza dalla condizione di componente la Commissione.
3. Ricorrendo le situazioni di cui ai commi 1 e 2, la decadenza è pronunciata con deliberazione dell'Organo Esecutivo dell'Unione dei Comuni "Valli Mongia e Cevetta – Langa Cebana – Alta Valle Bormida".
4. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente; in tal caso restano in carico fino a che non siano stati sostituiti. I componenti nominati durante il mandato restano in carico sino alla scadenza naturale della Commissione.
5. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

Art. 6 - Attribuzioni

1. La Commissione nell'esercizio delle funzioni amministrative che le sono attribuite:
 - a) esprime parere obbligatorio non vincolante in merito alle autorizzazioni paesaggistiche di competenza comunale;
 - b) esprime comunque parere non vincolante in merito alle autorizzazioni paesaggistiche così dette "semplificate" ai sensi del DPR 31/2017 seppur non sia obbligatorio come previsto dall'art. 3 comma 2 della l.r. 32/2008 così come sostituito dal comma 1 dell'articolo 77 della L.R. 25/2021;
 - c) esprime il parere obbligatorio vincolante di cui all'art. 49, ultimo comma della L.R. 56/77 e s. m. i.;
2. La Commissione può inoltre:
 - a) chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa;
 - b) effettuare sopralluoghi per verificare la reale situazione dei luoghi, in particolare qualora le rappresentazioni grafiche prodotte siano scarse e/o poco comprensibili;
 - c) convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progetto;
 - d) attivare canali di consultazione e confronto con la Commissione Regionale e la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio.

3. La Commissione, nell'esprimere il parere di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, presta particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio interessato, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

Art. 7 - Organi e procedure

1. In caso di assenza del Presidente le sue funzioni sono svolte da altro componente a tal fine individuato tra i componenti presenti della Commissione.
2. La Commissione si riunisce periodicamente in modo da garantire il rispetto dei tempi garantiti dalle leggi procedurali di settore.
3. Le riunioni potranno essere svolte sia in presenza che in modalità telematica mediante l'utilizzo di apposite piattaforme e/o canali telematiche.
4. La seduta è convocata dal Responsabile del Procedimento o dal Responsabile del Servizio o dal Presidente. La convocazione avviene per posta elettronica o altro mezzo telematico.
5. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche.
6. Le funzioni di segretario sono esercitate dal Responsabile del Procedimento nominato dall'Organo Esecutivo e in sua assenza dal responsabile del Servizio. Questi non hanno diritto di voto. In caso di impedimento o assenza dei Responsabili, le funzioni di segretario sono esercitate da un componente la Commissione scelto dal Presidente.
7. Per la validità delle sedute e dei pareri della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica di cui uno deve essere il Presidente o il sostituto del Presidente di cui al comma 1.
8. I pareri della Commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. A parità di voto prevale quello del Presidente.
9. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.
10. Il segretario della Commissione redige il verbale della seduta.
11. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero ed i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o dell'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.
12. Il verbale è firmato dal segretario estensore, dal Presidente della Commissione, dai componenti presenti.

Art. 8 – Attività istruttoria delle pratiche

1. L'Unione dei Comuni "Valli Mongia e Cevetta – Langa Cebana – Alta Valle Bormida" riceve le istanze di autorizzazione paesaggistica o le richieste di parere in formato digitale per il tramite dei Comuni associati, dei SUAP o dei committenti per mezzo dei professionisti incaricati. L'Unione si riserva altresì la facoltà di richiedere una copia cartacea della documentazione al fine di agevolare i lavori della Commissione.
2. L'Unione dei Comuni "Valli Mongia e Cevetta – Langa Cebana – Alta Valle Bormida", attraverso proprio personale, in comando, in distacco o in convenzione, come previsto all'art.35 dello Statuto, svolge l'attività amministrativa, istruisce i procedimenti attraverso il responsabile del procedimento, provvede ove necessario a chiedere le opportune integrazioni, le sottopone alla Commissione, predispone la relazione tecnica illustrativa da trasmettere, assieme alla documentazione presentata, al Soprintendente, entro i termini previsti dall'art. 146, comma 7 del D. Lgs. 42/04, dando nel contempo comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.
3. Successivamente alla trasmissione al Soprintendente, trovano applicazione i commi 8,9,10 e 11 dell'art.

146 del D.Lgs. 42/04.

4. Per gli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata trova applicazione il D.P.R. 31/2017 e s.m.i.
5. L'Unione dei Comuni "Valli Mongia e Cevetta – Langa Cebana – Alta Valle Bormida" a conclusione del procedimento avviato, trasmette all'organo interno competente o ai Comuni deleganti la proposta di autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/04 o il parere rilasciato dalla Commissione locale di cui all'articolo 3, comma 2, della Legge Regionale 32/2008 e s.m.i., o il parere vincolante di cui all'articolo 7 comma 2 della Legge Regionale 32/2008 e s.m.i.
6. Ai fini di quanto previsto nei commi precedenti, l'istituzione della Commissione costituisce condizione necessaria e sufficiente a garantire una valutazione specialistica e qualificata dei contenuti paesaggistici delle pratiche soggette all'esame delle competenti amministrazioni locali, autonoma e distinta rispetto alla verifica dei requisiti urbanistico-edilizi.

Art. 9 - Termini per l'espressione del parere

1. La Commissione è tenuta ad esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione e, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile e comunque nei termini richiamati nell'art. 8 precedente.
2. Relativamente al parere previsto dall'art. 49 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i. la Commissione deve esprimersi entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza.
3. La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni determina la sospensione dei termini, che riprendono a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni e/o rielaborazioni richieste.

Art. 10 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative